

COMUNE DI RIMINI

Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale

Oggetto: regolarizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche alla rete fognaria pubblica in zona Rimini Nord nell'ambito del Piano di Salvaguardia della Balneazione. Ordinanza di allacciamento alla pubblica fognatura e verifica di regolarità dell'impianto.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 il cui art. 91, comma 1, lett. i), individua le acque costiere dell'Adriatico settentrionale quali aree sensibili e soggette a specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 ad oggetto: "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*", finalizzato alla protezione della salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione realizzato anche mediante la protezione ed il miglioramento ambientale;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 rubricato: "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione*";

VISTO il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Assemblea dell'ATO della Provincia di Rimini in data 2 aprile 2007, ed in particolare l'art. 70, comma 1, che prevede l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura da parte di chiunque effettui uno scarico di acque reflue;

ATTESO che il suddetto Regolamento ed in particolare gli artt. 88 e ss. disciplinano l'esecuzione e gestione degli allacciamenti fognari dei fabbricati nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi artt. 91 e 92 del Regolamento stesso;

VISTE le comunicazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera s.p.a. in ordine alla prossima separazione della rete fognaria nelle vie di cui all'elenco allegato;

PRESO ATTO pertanto che nelle vie indicate nell'allegato alla presente ordinanza, al termine dei suddetti lavori sarà realizzata la separazione totale delle reti fognarie tramite la posa di nuove condotte per le acque nere e la trasformazione delle condotte di mista in condotte di bianca;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi del citato Regolamento, si sono determinate le condizioni per disporre con ordinanza l'obbligo di provvedere all'allacciamento delle utenze non ancora allacciate nonché, ove l'allacciamento sia già stato effettuato con modalità non corrette, di adeguarlo alle prescrizioni tecniche dettate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera s.p.a.;

CONSIDERATO il potenziale pericolo, per l'igiene e la salute pubblica, derivante da omessi o irregolari allacciamenti degli immobili alla rete fognaria pubblica, ovvero del pericolo derivante dalla commistione, nella rete fognaria pubblica, di acque bianche e nere, con le inevitabili conseguenti implicazioni a livello igienico, sanitario e ambientale;

Eventuali deroghe alle tempistiche di cui sopra potranno essere valutate in ragione del termine dei lavori di separazione delle reti pubbliche.

Al fine di consentire il più efficace e puntuale espletamento delle operazioni di regolarizzazione degli allacciamenti e, in particolare, assicurare l'obiettivo della contemporanea esecuzione degli interventi nelle aree private e sulle strade e aree pubbliche, secondo modalità che permettano la riduzione dei disagi alla circolazione e all'uso delle aree pubbliche delle operazioni, altresì

DISPONE

- che il Gestore del Servizio Idrico Integrato rediga il Documento di Rete Fognaria Privata a favore degli utenti che intendessero avvalersi, nei termini della presente ordinanza, della facoltà di utilizzare detto documento in luogo della domanda di autorizzazione;
- che il Gestore del Servizio Idrico Integrato realizzi i lavori di allacciamento di cui all'art. 92, comma 3, del Regolamento del Servizio Idrico integrato, di propria competenza ma a carico del privato, secondo la tempistica individuata dalla Carta dei Servizi;

AVVERTE

- che a partire dal giorno **01/10/2020** il personale di Hera S.p.a. effettuerà i necessari sopralluoghi al fine di accertare la regolarità degli scarichi fognari ed il conseguente rispetto della presente ordinanza con priorità nei confronti dei soggetti destinatari della presente ordinanza che non abbiano prodotto nei termini di cui sopra la richiesta di autorizzazione allo scarico;
- che trascorsi i termini indicati nella presente ordinanza, in assenza di eventuali deroghe come sopra indicato, senza che l'interessato abbia adempiuto a quanto prescritto ovvero per il caso in cui venissero riscontrate carenze o irregolarità nella realizzazione dell'allaccio domestico, i proprietari e/o gli affittuari inadempienti, in solido tra loro, saranno destinatari di apposita ordinanza individuale emessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 70 e 78 del Regolamento del Servizio Idrico;
- che questa Amministrazione procederà all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali (sanzione dell' importo da €. 25,00 ad €. 500,00);
- che accertata l'inadempienza del privato si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in quanto non più conforme al Regolamento del Servizio Idrico Integrato con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla Legge in ipotesi di scarico non autorizzato (art. 133, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 con sanzione dell'importo da €. 6.000,00 ad €. 60.000,00), contestualmente alla immediata segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e all'assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

COMUNICA

- che il responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è l'Ing. Alberto Dellavalle Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale con sede a Rimini via Rosaspina n. 21, tel. 0541 704709 (e-mail qualitaambientale@comune.rimini.it) e che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo amministrativo emanante, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 (trenta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da presentare entro il termine di legge di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.
- che, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è omessa la comunicazione ai soggetti interessati, derivante dal rilevante numero di destinatari del

provvedimento per cui risulta impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione di avvio del procedimento.

- che il presente provvedimento sarà pubblicato per almeno complessivi giorni 210 (duecentodieci) dalla data del **17/02/2020** sul sito web del Comune, all' Albo Pretorio e mediante l'affissione di appositi avvisi per estratto della presente ordinanza nelle plance comunali dislocate nelle aree di interesse. In estratto la presente ordinanza, nel periodo di cui sopra, sarà altresì pubblicata su almeno due quotidiani a diffusione locale.
- che la presente Ordinanza **ha validità dal giorno 17 Febbraio 2020.**

Il Dirigente

Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale

Ing. Alberto Dellavalle

(firmato digitalmente)

Elenco vie soggette a verifica:

VIA	PORTO PALOS	dal civ. 61 al civ. 93	dal civ. 104 al civ. 162
VIA	ZAMBIANCHI	intera strada	
VIA	DEL TRITONE	intera strada	
VIA	SERAFINI	intera strada	
VIA	PROTEO	intera strada	
VIA	ARETUSA	intera strada	
VIA	GALATEA	intera strada	
VIA	DURANTI	intera strada	
VIA	BRUNELLI	intera strada	
VIA	COLLI	intera strada	
VIA	MARCACCINI	intera strada	
VIA	MARCHETTI	intera strada	
VIA	NAIADI	intera strada	
VIA	DOMENICONI	dal civ. 2 al civ.22	(angolo Viale C.Borghesi)
VIA	SERPIERI	dal civ. 10 a Via COLLI	